

## STUDI DI SETTORE - Correttivi Congiuntuali per il 2012

**di Giovanni Calcagni, Consigliere CNG e Dario Statera, esperto CNG nella Commissione degli esperti**

Nel corso delle riunioni della Commissione degli Esperti c/o l'Agenzia delle Entrate e la SOSE dell'ultimo periodo, a cui il CNG partecipa con il suo esperto, i funzionari hanno tracciato un quadro preoccupato della situazione economica in cui versa il Paese. Più in particolare, sulla base dei dati forniti da Prometeia, Banca d'Italia, ISTAT, Osservatori Regionali ed associazioni di categoria oltre che dai dati rilevati dalle comunicazioni/dichiarazioni IVA presentate, si è riscontrato (qualora mai ce ne fosse stato bisogno!) che la crisi si è enormemente aggravata ed ha colpito praticamente tutte le categorie, dalle manifatture alle professioni. L'esame è stato condotto nell'ambito del quadriennio 2009/2012 ed ha riguardato circa 2.100.000 operatori economici che sono quelli rimasti in condizioni operative normali con una riduzione di circa 600.000 unità, rispetto al 2009, dovuta ad operatori che nel corso del quadriennio sono falliti o hanno cessato l'attività. La generalizzata flessione di fatturato, come accennato, ha riguardato praticamente tutti i settori salvo alcuni sporadici casi come i "Servizi alla persona" ed il "Commercio ambulante".

La Commissione degli esperti ha quindi espresso all'unanimità parere favorevole all'introduzione delle correzioni agli studi di settore, applicabili per il periodo d'imposta 2012.

Per quanto in particolare riguarda le Professioni, è stata confermata l'emanazione dei correttivi già in vigore per il 2011 e precisamente i **correttivi congiunturali di settore** relativi alla conclamata riduzione delle tariffe praticate ed i **correttivi congiunturali individuali** tesi a cogliere le discrasie temporali connesse al dilatarsi dei tempi di pagamento di acconti e saldi. E' stato altresì assicurato che i suindicati correttivi verranno calibrati in modo molto più incisivo al fine di dare un forte contributo alla riduzione del livello di congruità, così da rendere gli studi stessi più realistici e allineati alla congiuntura.

Recentemente, con G. U. del 31/5/13 (Supplemento ordinario n. 44), sono stati effettivamente pubblicati i suddetti correttivi congiunturali. Riguardo ai 12 Studi di settore relativi alle attività professionali basati sul numero degli incarichi come il nostro, **il correttivo congiunturale di settore** per i Geologi è risultato pari a **-0,0624** e denota, quindi, una flessione maggiore rispetto agli Architetti (-0,030) ed ai Geometri (-0,021) ma minore rispetto agli Ingegneri (-0,0835) che risultano i più penalizzati, oltre che identico a quello degli Agronomi (-0,0624). Naturalmente si tratta di dati che provengono dalla banca dati degli Studi di Settore e si riferiscono alle rilevazioni del 2012 (quindi annata d'imposta 2011) rispetto agli anni precedenti. Da precisare che il correttivo congiunturale riduce i compensi stimati in modo diretto e cioè dell'importo pari all'applicazione del coefficiente al compenso puntuale risultante dallo Studio. Il coefficiente correttivo è basato sulla riduzione delle tariffe applicate e siccome lo Studio di settore misura i ricavi lordi, volendo semplificare, il correttivo in questione dovrebbe indicare una contrazione dei compensi per i geologi, nell'annata 2011 rispetto alla precedente, del 6,24%, a riprova che la grande crisi è entrata nella sua fase più cruda già dal 2011 (il correttivo congiunturale di settore tiene conto della riduzione delle tariffe per le prestazioni professionali, correlati alla situazione di crisi economica).

I suddetti 12 studi di settore mostrano tutti, chi più chi meno, significative riduzioni dei compensi, come evidente nell'all. 1.d che segue.

## SUB ALLEGATO 1.D

### Correttivi congiunturali di settore Attività di lavoro autonomo che applicano funzioni di compenso basate sul numero degli incarichi

STUDIO DI SETTORE	COEFFICIENTE
UK29U	-0,0624
VK01U	-0,0434
VK02U	-0,0835
VK06U	-0,0280
VK17U	-0,0390
VK23U	-0,0835
VK24U	-0,0618
VK25U	-0,0624
WK03U	-0,0205
WK04U	-0,0210
WK05U	-0,0281
WK18U	-0,0300

---

<sup>15</sup> I 12 studi di settore relativi alle attività professionali che applicano funzioni di con

UK29U - Geologi

VK01U - Attività studi notarili

VK02U - Studi di ingegneria

VK06U - Servizi in materia di contabilità e consulenza fiscale

VK17U - Attività tecniche svolte da periti industriali

VK23U - Servizi di ingegneria integrata

VK24U - Consulenze fornite da agrotecnici e periti

VK25U - Consulenze fornite da agronomi

WK03U - Attività tecniche svolte da geometri

WK04U - Attività degli studi legali

WK05U - Servizi contabili e consulenze del lavoro

WK18U - Studi di architettura.

**I correttivi congiunturali individuali** per quanto attiene i 12 Studi di settore relativi alle attività professionali basati sul numero degli incarichi, tengono conto della ritardata percezione dei compensi a fronte delle prestazioni rese, riconducibile alla situazione di crisi economica in atto. L'applicazione del correttivo individuale determina un valore di riduzione dei compensi stimati inversamente proporzionale alla percentuale di compensi relativi agli incarichi iniziati e completati nell'anno.

## **CORRETTIVO PER LE ATTIVITA' PROFESSIONALI IN CASO DI STABILI COLLABORAZIONI**

Nelle riunioni della Commissione degli Esperti, per alcuni Studi di settore relativi ad attività professionali **“evoluti”** nel 2012 dove è stata riscontrata un'incidenza ed una numerosità statisticamente rilevante di giovani iscritti (non più di 6 anni di attività), che lavorano prevalentemente per un unico cliente (lo studio di cui sono stabili collaboratori), è stato discusso ed approvato un correttivo legato alla variabile “ore dedicate all'attività”. Tale correttivo è stato quindi inserito nel D.M. 28/3/2013 pubblicato nella G.U. n. 76 del 30/3/2013. Gli studi evoluti nel 2012 (contraddistinti dalla sigla WK successiva a UK dei Geologi) per i quali è stato approvato tale correttivo sono quelli dei commercialisti, degli avvocati, dei geometri e degli architetti. Il correttivo si renderà applicabile solo ai soggetti che presentino contemporaneamente le seguenti caratteristiche: esercizio della professione in forma individuale; età professionale inferiore a 6 anni; attività svolta esclusivamente presso altri studi; tipologia di attività “Stabili collaborazioni con studi e/o strutture di terzi”; assenza di dipendenti e /o collaboratori.

In questo caso la variabile relativa alle “ore dedicate all'attività” verrà corretta al ribasso per tener conto del fatto che la remunerazione dei giovani collaboratori di studi avviene per lo più in modo forfetario, evidenziando un compenso orario sensibilmente più basso rispetto a quello dei professionisti con maggior esperienza. Tale correzione è graduata rispetto all'anzianità (fino a due anni; da due a quattro anni; da quattro a sei anni).

L'esperto rappresentante del CNG (dott. Statera) ha chiesto ufficialmente che venga valutata la possibilità che tale correttivo sia esteso anche al nostro Studio di settore UK29U in sede di evoluzione, ma ciò avverrà nelle prossime annate, poiché il nostro è uno studio evoluto da poco.

Giova inoltre chiarire che ogni volta che lo Studio viene “evoluto”, cresce la quantità di dati richiesta, aumentano le suddivisioni per tipologia di attività e di clientela, per area specialistica ecc. e quindi cresce ulteriormente la difficoltà di compilazione.

Il CNG, ben consapevole delle cospicue difficoltà connesse alla compilazione degli studi di settore, nell'ambito della pluriennale attività svolta presso la Commissione degli Esperti, a più riprese ha chiesto di semplificare la compilazione dei moduli e di ridurre la quantità di dati e notizie richiesti.

Agenzia delle Entrate e SOSE, pur condividendo incondizionatamente le osservazioni del Consiglio, hanno sempre risposto che compito dello Studio di settore è quello di determinare l'ammontare dei compensi in modo che sia il più possibile vicino ed aderente alla realtà in funzione delle specifiche caratteristiche oggettive e soggettive che presenta ogni contribuente; una sorta di “abito su misura”.

E' peraltro innegabile che per arrivare al risultato che si prefigge l'Agenzia e la SOSE, non si possa prescindere dalla richiesta di una mole molto cospicua di dati e notizie e che ogni volta che si cerca di migliorare lo strumento per renderlo più aderente alla realtà, immancabilmente la quantità di dati richiesta e la complessità di compilazione aumenta. Del resto in particolare per gli studi evoluti a “tempo e spese” come quello relativo alla nostra categoria, è molto importante individuare il cluster di appartenenza considerato che la funzione di ricavo è basata in massima parte sulla c.d “tariffa minima” per incarico e quindi è necessario,

per SOSE, disporre di molti dati. Paradossalmente maggiore è la quantità di dati fornita all'Amministrazione per elaborare la funzione di ricavo, maggiore è la possibilità di individuare esattamente la situazione specifica del soggetto e quindi maggiore è la tutela per il contribuente.

Ovviamente, nel caso di attività professionale svolta personalmente (senza dipendenti e/o collaboratori) con un numero modesto di prestazioni sempre della stessa tipologia (indagini a supporto di progettazione edilizia) rese a committenti sempre della stessa tipologia (Imprese edilizie) la compilazione del modello è di per sé piuttosto semplificata in quanto andranno riempiti solo pochi campi né sarà necessario procedere a complessi calcoli per ripartire in percentuale i compensi.

Solo per completezza, infine, è da ricordare che sono esclusi dall'applicazione degli Studi di Settore i professionisti che possono usufruire del regime fiscale semplificato "giovanile" di cui al D.L. 6/7/2011 n. 98.

Il comma 1 dell'art.27, dispone che a partire dal 1° gennaio 2012, il nuovo regime si applica esclusivamente alle persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che l'hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007 (per l'anno di inizio dell'attività e per i 4 successivi, con un'ulteriore agevolazione per i contribuenti di età inferiore ai 35 anni, per i quali il regime agevolato rimane invece in vigore fino all'anno di compimento del 35° anno di età) ai quali è richiesto che:

- non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
- l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
- qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a 30.000 euro.

Roma, giugno 2013